

**TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 65-66 E SS. C.C.I.I.**

DEBITORE:

- ✓ **FIUME ANNA MARIA**, nata a Napoli (NA) il 07/07/1948 c.f. FMINMR48-L47F839A, residente in Volla (NA) al Viale Vesuvio n. 26/A, rappresentata, giusta procura versata in atti dall'avv. Francesco Saverio Orlando (C.F. RLNFNC75-D24F839Y), del foro di Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333 (pec: avvfrancescoorlando@legalmail.it)
- ✓ **PROFESSIONISTA INCARICATO:** Avv. Camillo Bruno (C.F. BRNCLL76-D02F839H), studio in Napoli alla via G. Gigante n°174, quale professionista nominato dallo O.C.C. "PRESIDIUM DEBITORES Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)", giusto provvedimento di nomina con protocollo del 29/01/2025

INDICE

1. Informazioni anagrafiche relative al debitore.....	2
2. Requisiti di ammissibilità	3
3. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Art. 68 comma 2 lett. c CC.II.)	4
☑ L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; (art. 67 comma 2 lett. a).....	6
☑ Della consistenza e della composizione del patrimonio;	8
☑ Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni	9

☒ Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 comma 2 lett. d)	10
☒ La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art. 67 comma 2 lett. e)	11
5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore dell'assumere le obbligazioni. (Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)	12
6. Sulle condizioni soggettive ostative (art. 69 comma 1 CC.II).....	14
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. b)	16
8. Indicazione presunta dei costi della procedura. (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d).....	16
9. Sul contenuto e sulla fattibilità del piano di ristrutturazione.....	18
10. Analisi delle voci che compongono la finanza esterna - Le componenti attive ed il criterio di priorità assoluta.	19
11. Sulla formazione delle classi.....	23
12. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in prededuzione.	24
13. Sul pagamento dei creditori con privilegio ipotecario	25
14. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in privilegio.....	26
15. Classe soddisfatta al 2,5% - Sul pagamento dei crediti in chirografo	26
16. Verifica dell'alternativa liquidatoria e del grado di soddisfazione minimo dei creditori privilegiati con le risorse "endogene" (in base alla natura del privilegio generale, immobiliare o mobiliare, ovvero speciale ed il relativo grado)	28
17. Sulla richiesta di misure protettive	29

1. Informazioni anagrafiche relative al debitore

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente, estratte e riscontrate con documentazione prodotta in atti.

	Dati del debitore
COGNOME	Fiume
NOME	Anna Maria
CODICE FISCALE	FMINMR48L47F839A
DATA DI NASCITA	7 luglio 1948
COMUNE DI NASCITA	Napoli

COMUNE DI RESIDENZA	Volla
INDIRIZZO DI RESIDENZA	Viale Vesuvio 26/a
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. Francesco Saverio Orlando
CAP	80147
STATO OCCUPAZIONALE	Pensionata
REGIME PATRIMONIALE	-
COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA	-

Si precisa che l'istante vive da sola, in quanto vedova, ed è coadiuvata dai figli.

Tali circostanze sono comprovate da: 1) certificato residenza; 2) stato di famiglia. **(all. 1)**

2. Requisiti di ammissibilità

Con riferimento **ai requisiti di ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore** va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti di cui **all'67 CC.II.**

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CC.II. dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi successivi, risulta che la ricorrente non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Sempre dalla documentazione allegata, emerge altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lett. e) CCII, la sig.ra Fiume ha contratto i debiti per i quali accede agli strumenti di regolazione della crisi, **nella qualità di consumatore.**

La ricorrente rientra pertanto tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

Come è noto, in tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto l'istante

può certamente definirsi come una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del **sovraindebitamento** di cui all'art. 67 del CC.II.

Ed infatti, la ricorrente non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi, ma in quella irreversibile dello **stato di insolvenza, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.**

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità saranno esposti nei paragrafi successivi.

Appaiono pertanto sussistenti sia **il requisito soggettivo della qualifica di consumatore che quella dello stato di sovraindebitamento.**

Inoltre, come attestato anche in sede di interrogatorio, la sig.ra Fiume non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Peraltro, negli ultimi cinque anni, come asserito dalla ricorrente e come riscontrabile nel cassetto fiscale, non è stato compiuto, alcun atto dispositivo di beni, nè vi sono atti impugnati dai creditori.

3. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Art. 68 comma 2 lett. c CC.II.)

La documentazione che fornisce la ricorrente consentirà di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della stessa.

Attraverso accessi effettuati nelle diverse banche dati (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia del Territorio ecc ecc) si potrà riscontrare che la documentazione allegata alla presente proposta risulta attendibile.

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dalla proponente.

Dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle già esposte. **(all. 2-3-4-5)**

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione allo scrivente, anche alla data del verbale di interrogatorio come riscontrato dal gestore, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore nel verbale di interrogatorio reso al gestore. **(all. 6)**

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, si forniscono anche in questa sede **gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.** che vengono brevemente ripresi per completezza espositiva.

4. Sulla documentazione depositata a corredo della domanda (Art. 67 comma 2 CC.II.)

La documentazione fornita dalla sig.ra Fiume ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente.

Con riguardo alla documentazione di cui **all'art. 67 comma 2 del CC.II.** oltre ad allegare la documentazione prevista, si procederà nei paragrafi successivi ad una breve illustrazione degli stessi per ogni singola lettera richiesta nel predetto articolo.

- ☑ **L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; (art. 67 comma 2 lett. a)**

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato nella tabella che segue.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori e/o in mancanza dalla sig.ra Fiume.

Ed infatti, nei casi in cui il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare il relativo importo per quanto di conoscenza della ricorrente, la quale si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di intervento dei creditori.

ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
<u>1</u>	BANCA DELLA NUOVA TERRA	-	-	-	€ 16.471,44	legale@cert.banca- nuovatterra.it
<u>2</u>	FINO 1	€ 589.901,66	-	-	-	dovalue.pec@actali- scertymail.it
<u>3</u>	VELA 2023 SPV SRL	-	-	-	€ 72.327,27	
	TOTALI	€ 589.901,66	0	€ 0,00	€ 72.327,27	€ 662.228,93

1. **BANCA DELLA NUOVA TERRA:** Il creditore riferisce che la sig.ra Fiume ha sottoscritto un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione pari ad € 32.400,00 da pagare mediante 120 rate da € 270,00. Non è stato precisato il

credito ma viene comunicato che la sig.ra Fiume non ha pagato solo la prima rata, provvedendo al pagamento delle successive rate nn. 2, 3, 4 e 5. (all. 7)

La sig.ra Fiume ha esibito un conteggio estintivo del predetto contratto di cessione del quinto da cui emerge che l'importo dovuto al 30/04/2025 è pari ad € 16.471,44 (all. 8)

2. **FINO 1:** il credito deriva da decreto ingiuntivo n. 136/2014 per l'importo di € 529.402,97 dovuti per scoperto di conto corrente. In virtù di tale titolo la Unicredit S.p.A iscriveva il 06 febbraio 2015 **ipoteca giudiziale sui beni immobili del fideiussore sig.ra Fiume Anna Maria**, siti in Volla (NA) alla Via Roma snc oggi Via Vesuvio; Sulla base sempre di tale decreto ingiuntivo n. 136/2014, la Unicredit S.p.A promuoveva inoltre procedura esecutiva immobiliare, ai danni della sig.ra Fiume Anna Maria, innanzi al Tribunale di Nola recante R.G.E. n. 52/2016 la cui prossima udienza è fissata a maggio 2025;

3. **VELA 2023 SPV:** il credito deriva da decreto ingiuntivo n. 6868/2014(R.G. n. 25912/2015) su istanza della **BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.p.A.** per l'importo di 70.170,77 oltre interessi dovuti per scoperto di contro corrente. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata interveniva nella procedura esecutiva immobiliare (attivata dalla Unicredit S.p.A, ai danni della sig.ra Fiume Anna Maria, innanzi al Tribunale di Nola recante R.G.E. n. 52/2016) per € 70.170,77 oltre interessi al tasso del 8,725, e per € 1.750,00 per onorari ed € 406,50 per spese oltre rimborso spese generali 15%. Avverso il predetto decreto ingiuntivo la sig.ra Fiume proponeva opposizione tardiva innanzi al Tribunale di Napoli Giudice R.G. 9951/2024, in cui il Giudice Gomez De Ayala sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per l'avvio del procedimento di mediazione. (all. 20)

☑ **Della consistenza e della composizione del patrimonio;**

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare:

PATRIMONIO IMMOBILIARE

A) Piena Proprietà appartamento sito in Volla (NA) al Viale Vesuvio 26/A interno 5 piano 2 catastalmente identificato Foglio 6 Particella 1814 Subalterno 19 Categoria A/2;

Su tale immobile risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli:

- 1) **Ipoteca giudiziale** derivante da decreto ingiuntivo iscritta il 06/02/2015 Registro Particolare 412 Registro Generale 4012;
- 2) Trascrizione atto esecutivo o cautelare - verbale di pignoramento immobili del 05/04/2016 reg. part. 10623 - reg. gen. 13760; **(all. 9-10)**

B) Piena proprietà immobile (garage) sito in Volla (NA) al Viale Vesuvio 26/A interno B piano T catastalmente identificato Foglio 6 Particella 1577 Subalterno 2 Categoria C/6;

Su tale immobile risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli:

- 1) **Ipoteca giudiziale** derivante da decreto ingiuntivo iscritta il 06/02/2015 Registro Particolare 412 Registro Generale 4012;
- 2) Trascrizione atto esecutivo o cautelare - verbale di pignoramento immobili del 05/04/2016 reg. part. 10623 - reg. gen. 13760;

Per i predetti immobili pende procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Nola, RG 52/2016 Dott. Angelo Beatrice, per la quale è fissata l'udienza del 27 maggio 2025 in cui verrà disposta la vendita dei beni ove la presente procedura non fosse ritenuta ammissibile.

La Perizia dell'Esperto Ing. Portolano Davide, nella procedura esecutiva ha valutato il valore finale di stima (dell'immobile e del garage) al netto delle decurtazioni in € **127.059,28.** (all. 11)

PATRIMONIO MOBILIARE

1) **Conto corrente:** la sig.ra risulta titolare di un conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] su cui vi è un saldo disponibile al 15/05/2025 di € 1.381,40 (all. 12)

2) **Stipendio/pensione:** la sig.ra Fiume percepisce la pensione di anzianità di importo netto pari ad € 856,97 ed € 376,99 per la pensione di reversibilità per un totale di € 1.233,96. (all. 13-14-15)

3) **Beni mobili registrati:** La sig.ra Fiume risulta proprietaria di un veicolo Toyota tg. [REDACTED] B immatricolato nel 2005, di scarso valore economico. (all. 16)

☒ **Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni**

Negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione.

In particolare, negli ultimi anni non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

☑ **Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 comma 2 lett. d)**

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli 730 e la Certificazione Unica anno 2021-2022 e 2023 di cui si riassumono i dati nella seguente tabella. (all. 17-18-19)

REDDITI SIG. NAPOLETANO COME RISULTANO DA CASSETTO FISCALE

MODELLO 730	REDDITO LORDO	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2021 Redditi 2020	€ 22.458,00	€ 1.871,50
Anno 2022 Redditi 2021	€ 22.407,00	€ 1.867,25
Anno 2023 Redditi 2022	€ 23.066,00	€ 1.922,17

In relazione ai redditi della sig.ra Fiume, è doveroso precisare non solo che le somme sopra indicate sono al lordo delle imposte ma che **la stessa ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca della Nuova Terra mediante cessione del quinto della pensione con una rata pari ad € 270,00 mensili.** (all. 7)

- ☒ **La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art. 67 comma 2 lett. e)**

La sig.ra Fiume è vedova e come si evince dal certificato di stato di famiglia non sono presenti altri membri nel nucleo familiare.

L'unica fonte di reddito della sig.ra Fiume consiste nella pensione, sulla quale risulta una trattenuta di circa € 270,00 quale cessione del quinto della pensione. (v. all. 7 e 15) .

Le entrate complessivamente sono pari, senza la trattenuta della cessione, sono dunque pari ad **€ 1.503,96**.

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento della stessa, la debitrice ha dichiarato di spendere un totale di **€ 788,58**, un importo che risulta del tutto conferente ed idoneo, valutando le tabelle Istat la cui soglia di povertà assoluta 2023 riferita al Mezzogiorno d'Italia, per un nucleo familiare composto da 1 persone nella fascia di età +75 è fissata in **€ 571,47**.

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

ELENCO SPESE

INDICAZIONE	SPESE MENSILI	SPESE ANNUE
ENERGIA ELETTRICA	€ 80,42	€ 965,00
GAS	€ 54,25	€ 651,00
ACQUA	€ 17,25	€ 207,00
TELEFONO	€ 37,00	€ 444,00
SPESE MEDICHE	€ 83,33	€ 1.000,00
CONDOMINIO	€ 50,00	€ 600,00
ASSICURAZIONE AUTOMOBILE	€ 56,67	€ 680,00
TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 15,00	€ 180,00

TARI	€ 19,67	€ 236,00
SPESE ALIMENTARI IGIENE PERSONALE E CURA DELLA CASA	€ 375,00	€ 4.500,00
TOT. Mensile	€ 788,58	
TOT. Annuale		€ 9.463,00

Le spese sostenute e dichiarate oltre che congrue risultano comprovate dalla documentazione versata in atti. (All. 20)

5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore dell'assumere le obbligazioni. (Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)

L'indebitamento della sig.ra Fiume ha avuto inizio negli anni in cui la stessa garantiva le obbligazioni della [REDACTED], società dei figli mediante due fideiussioni, dapprima con la Unicredit Spa, e successivamente con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Spa. Ed infatti la sig.ra Fiume garantiva le obbligazioni della [REDACTED], in particolare per scoperto conto corrente e per anticipi su fatture, sia con la Unicredit SPA che con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Spa.

Il contratto di fideiussione con la Unicredit, veniva sottoscritto in data 03.02.2009, quando la sig.ra Fiume Anna Maria risultava pensionata e rivestiva il ruolo di mero consumatore.

Purtroppo però essendo l'unica della famiglia a possedere un immobile, la Unicredit pretese la garanzia patrimoniale della stessa per mantenere la concessione del credito alla [REDACTED] sebbene la sig.ra Fiume non avesse i requisiti per poter garantire il pagamento di € 1.000.000,00.

Anche per le obbligazioni assunte dalla [REDACTED] con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Spa, venivano garantite dalla sig.ra Fiume mediante la sottoscrizione di una fideiussione omnibus.

Queste sono le uniche operazioni che hanno determinato il sovraindebitamento della odierna ricorrente.

È agevole rilevare come in entrambi i casi, gli istituti finanziari non abbiano valutato il merito creditizio della sig.ra Fiume che quale “*mera pensionata*” non aveva certamente i requisiti patrimoniali per sottoscrivere i sopra indicati contratti.

A seguito del mancato pagamento e del fallimento della [REDACTED], gli istituti finanziari hanno avviato il recupero del credito nei confronti della bistrattata sig.ra Fiume.

La Unicredit S.p.A., sulla base del decreto ingiuntivo n. 136/2014, reso dal Tribunale di Napoli il 07/01/2014 munito di formula esecutiva in data 22/10/2014, emesso contro la

[REDACTED] in persona del suo l.r.p.t e dei fideiussori (compresa la sig.ra Fiume), ottenuta la provvisoria esecuzione, promuoveva procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Nola n. 52/2016 R.G.Es..

Nelle more del processo esecutivo la titolarità del credito esecutivamente azionato dalla Unicredit S.p.A., veniva ceduto alla Fino 1 Securitisation srl.

Nella procedura esecutiva interveniva altresì Banca Popolare di Puglia e Basilicata con ricorso per intervento ex art. 499 cpc depositato in data 25/05/2018 in virtù di decreto ingiuntivo n. 6868/14 emesso dal Tribunale di Napoli il 21.10.2014 e reso esecutivo in data 14.11.2014 per € 70.170,77 oltre interessi al tasso del 8,725, e per € 1.750,00 per onorari ed € 406,50 per spese oltre rimborso spese generali 15%.

Anche per il credito posto a fondamento del predetto decreto ingiuntivo la sig.ra Fiume Anna Maria risultava fideiussore della [REDACTED]

Nelle more del procedimento esecutivo la titolarità del credito di Banca Popolare di Puglia e Basilicata veniva ceduto alla società Aporti srl e successivamente a Vela 2023 SPV srl.

La sig.ra Fiume Anna Maria non si opponeva al decreto ingiuntivo n. 136/2014, reso da Tribunale di Napoli a favore di UniCredit spa, nè si opponeva al decreto ingiuntivo n.

6868/2014 emesso dal Tribunale di Napoli a favore di Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Il Tribunale di Nola in persona del G.E. Dott.ssa Roberta Guardasole, all'udienza del 26 marzo 2024 rilevato che dalla disamina del titolo esecutivo non emergeva che il giudice del monitorio avesse, sia pure per *relationem*, esaminato il carattere potenzialmente abusivo del contratto posto alla base del ricorso monitorio, alla luce delle pronunce della Suprema Corte, concedeva alla sig.ra Fiume Anna Maria il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.

La sig.ra Fiume proponeva opposizione tardiva avverso i predetti decreti ingiuntivi con procedimenti iscritti a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli recanti rispettivamente R.G. 9970/2027 (Unicredit) ed RG. 9951/2024 (BPPB).

La sig.ra Fiume per entrambi i giudizi chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva. Per il giudizio di opposizione contro Unicredit spa, RG 9970/2027, il Giudice dott.ssa Frallicciardi rigettava l'istanza di sospensione, mentre il giudizio di opposizione contro BPPB spa, RG 9951/2024, il Giudice dott.ssa Gomez de Ayala accoglieva l'istanza di sospensione. (all. 20)

Corre mettere conto che nel caso di specie può certamente escludersi che la debitrice abbia determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. Sulle condizioni soggettive ostative (art. 69 comma 1 CC.II)

La Unicredit spa all'epoca della fideiussione non ha effettuato i controlli ex art. 124 T.U.B.

Corre mettere conto infatti che nel 2009 la sig.ra Fiume concedeva una fideiussione in favore della  sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00.

La sig.ra Fiume Anna Maria, prestava la predetta garanzia, non quale socio della Gemi Elecrtic srl, ma per scopi di natura privata meramente familiari ed affettivi, ed infatti **la stessa non** ha mai fatto parte della compagine sociale della 

La sig.ra Fiume nel 2009 risultava già pensionata e proprietaria di un'unico immobile (PRIMA CASA) il cui valore (€ 120.000,00 circa) è ben al di sotto dell'importo garantito.

Peraltro come noto, la titolarità di un immobile non è valorizzata ai fini della concessione del finanziamento, per il quale, sono invece strettamente necessarie le capacità reddituali. Orbene è indubbio che la sig.ra Fiume, quale mera pensionata non avrebbe mai potuto sostenere gli importi posti in garanzia.

È evidente pertanto che con tali operazioni, le banche hanno trasformato un credito da chirografo in privilegiato.

Appare altrettanto evidente dunque che il sovraindebitamento della sig.ra Fiume è causato dalla garanzia di un debito altrui e non proprio.

Non vi è dubbio che i colpevoli del sovraindebitamento della sig.ra Fiume siano gli istituti di credito che non hanno valutato correttamente il merito creditizio.

Come è noto, l'art. 124 bis t.u.b., impone alle banche di verificare il merito creditizio.

Il comma del predetto articolo prevede che “**prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate**”.

Nel caso di specie però il contratto di fideiussione non è un contratto di credito ma di garanzia, pertanto una “colpa” alla banca potrà in ogni caso essere desunta dall'art. 1943 comma 1 c.c., secondo cui “*il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione*”.

In conclusione non è dato comprendere come abbia potuto la Unicredit accettare a garanzia dell'importo di € 1.000.000,00 come fideiussore l'anziana sig.ra Fiume, il cui pa-

rimonio e reddito sono del tutto insufficienti ad assicurare il pagamento del debito principale!

Si può dunque affermare che la debitrice non ha causato, il suo sovraindebitamento con colpa grave, in malafede o al fine di frodare i creditori.

7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. b)

L'incapacità di onorare i propri debiti è data dall'incapacità della sig.ra Fiume di pagare immediatamente la somma di cui al Decreto Ingiuntivo notificato.

8. Indicazione presunta dei costi della procedura. (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d)

La ricorrente, intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Come risulta dal contratto sottoscritto con OCC Presidium Debitores e con l'Avv. Francesco Saverio Orlando la sig.ra Fiume si è impegnata a corrispondere importi rispettivamente pari ad € 9.932,29 (OCC) ed € 4.500,00 (Advisor).

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti. **(all. 23)**

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € 95.294,46 ed un passivo di € 599.573,74, il compenso totale, applicando la riduzione del 20% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 12.405,49.

Per quanto riguarda la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “....devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio.

Con riferimento all'importo dovuto al consulente Avv. Orlando, questo gode della prededuzione in virtù del contratto sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CCII il credito dell'Avv. Francesco Saverio Orlando pacificamente riconosciuto nel complessivo importo di € sarà inserito nei limiti del 75% nella classe dei creditori in prededuzione (€ 3.375,00) e per la restante parte nella classe dei creditori in privilegio di natura non previdenziale (€ 1.125,00).

CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIA' CORRISPOSTO	PREDEDUZIONE
O.C.C.	€ 12.405,49	€ 0,00	€ 12.405,49
Avv. Orlando	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
TOTALE	€ 16.905,49	€ 0,00	€ 16.905,49

Con riguardo alle modalità di pagamento degli importi dovuti all'OCC Presidium Debitores, **per consentire la regolare applicazione dell'art. 71 CCII**, le somme destinate all'OCC, verranno accantonate per tutta la durata del piano, con rate pari ad € 100,00 da ritenere incluse nella rata di € 800,00 che pertanto diventerà pari ad € 700,00.

9. Sul contenuto e sulla fattibilità del piano di ristrutturazione.

Il patrimonio statico attivo della sig.ra Fiume

L'ordine logico che verrà applicato, nel presente accordo di ristrutturazione è quello di applicare le regole imperative in materia di responsabilità patrimoniale del debitore (artt. 2740 e 2741 c.c.), che impongono che il debitore risponda delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, nel rispetto della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione; solo qualora i beni presenti e futuri (così come stimati) non siano sufficienti a soddisfare il creditore privilegiato in misura integrale, allora potrà scattare il meccanismo della falcidia di cui all'art. 67, comma 4, CCII, con il risultato che una parte del credito privilegiato (quella non coperta dalla garanzia) degrada a chirografo, così perdendo il rango privilegiato.

Orbene, al fine di rispettare i predetti principi appare opportuno individuare quello che può definirsi come il patrimonio statico delle parti.

Il patrimonio statico attivo della sig.ra Fiume, è rappresentato dall'immobile sito in Volla (NA) alla Via Roma n. 14-A interno 5 piano e dall'immobile (garage) sito in Volla alla Via Roma interno B piano T

Come esposto sopra, per i predetti immobili pende procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Nola, RG 52/2016 Dott. Beatrice.

La Perizia dell'esperto Ing. Portolano Davide, nella procedura esecutiva ha valutato il valore finale di stima (dell'immobile e del garage) al netto delle decurtazioni in € **127.059,28. (all. 11)**

Si può affermare che, tra i costi per l'avvio di tale procedura (€ 10.000,00 circa) e la potenziale vendita (prezzo base d'asta -25% valore iniziale € 95.294,46), si prospetta un ricavo pari a circa € 85.000,00.

Si può dunque affermare che il patrimonio statico della sig.ra Fiume è pari ad € 95.294,46 ovvero il valore di liquidazione dell'unico bene di proprietà della stessa.

Come si vedrà nel paragrafo successivo le risorse economiche destinate al fabbisogno della procedura sono in parte provenienti da finanza esterna, atteso che la sig.ra Fiume con le sue entrate (in parte destinate alle spese mediche, in parte al proprio sostentamento) potrà mettere a disposizione della procedura l'importo mensile di € 500,00.

Ed infatti, come si vedrà nel paragrafo successivo le risorse economiche destinate al fabbisogno del piano sono in parte provenienti da finanza esterna.

10. Analisi delle voci che compongono la finanza esterna - Le componenti attive ed il criterio di priorità assoluta.

Dopo aver individuato le componenti attive del patrimonio statico, appare necessario individuare le singole voci che compongono la finanza esterna.

Al fine di individuare il perimetro della nozione di "*finanza esterna*" occorre richiamare le condizioni indicate dalla Cassazione nella nota sentenza n. 9373 del 8 giugno 2012, in cui si è stabilito che l'apporto del terzo risulta **neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società**, quando non comporta né **un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice**, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, **né un aggravio del passivo della medesima**, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no.

Al fine di individuare, quali apporti possano essere ritenuti "*neutrali*", bisogna dunque far riferimento ai parametri indicati dalla S.C, ovvero non deve comportare un incremento dell'attivo patrimoniale ed un aggravio del passivo.

Un tipico apporto che non entra nel patrimonio e non genera passività, ad esempio è il pagamento di creditori ad opera di terzi con o senza surrogazione.

La soluzione più frequente è infatti, quella della messa a disposizione da parte di un terzo di risorse per le esigenze del piano da destinare, a questo o quel creditore, o alla classe di creditori.

Orbene, nella fattispecie in esame, possono qualificarsi come “*finanza esterna*”, le seguenti voci che la ricorrente intende destinare al fabbisogno del piano di ristrutturazione:

a) € 300,00 circa mensili, corrisposti dal sig. Areni Rosario;

Il tutto per circa complessivi € 46.800,00 (13 anni)

Una volta descritte ed individuate le voci che compongono la finanza esterna, è doveroso precisare che una parte di questa finanza verrà destinata a coprire il valore di liquidazione del patrimonio statico della ricorrente e distribuito secondo il criterio di priorità assoluta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 75 comma 2 CCI.

La restante parte della finanza esterna, invece verrà utilizzata e distribuita facendo ricorso al criterio della priorità relativa.

La proposta, infatti, prevede la seguente distribuzione: (a) l'attribuzione del “*valore di liquidazione*” nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (*absolute priority rule*); (b) la degradazione al chirografo di parte dei crediti privilegiati, come previsto dall'art. 75 comma 2 CCI, “*purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*”; (c) l'attribuzione del valore eccedente quello di liquidazione tra i creditori, inclusi quelli degradati, nel rispetto della c.d. *relative priority rule*, con percentuali di soddisfazione decrescenti per le varie classi di creditori.

A questo proposito, come anticipato nel paragrafo precedente, atteso che la sig.ra Fiume con il proprio patrimonio statico, non potrà soddisfare neanche parzialmente il creditore con privilegio ipotecario di primo grado, dunque sia il creditore titolare di ipoteca di

primo che gli altri creditori, verranno degradati a chirografo in una specifica classe denominata "Crediti degradati a chirografo".

Non risultando altre componenti attive, pertanto, nei confronti degli altri creditori privilegiati, quelli degradati a chirografo e quelli chirografi, potrà essere adottato un criterio di priorità relativo, come esposto nei paragrafi successivi

La proposta definitiva

La proposta di piano del consumatore della ricorrente prevede la distribuzione di **una rata pari ad € 800,00 mensili**.

Come già detto, per consentire la regolare applicazione dell'art. 71 CCII, le somme destinate all'OCC, verranno accantonate per tutta la durata del piano, con rate pari ad € 100,00 da ritenere incluse nella rata di € 800,00 che pertanto diventerà pari ad € 700,00.

Orbene atteso che l'immobile su cui grava ipoteca, oggetto della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E n. 52/2016 pendente presso il Tribunale di Nola G.E. dott. Angelo Beatrice, è stato valutato dal CTU, Ing. Portolano Davide, nella procedura esecutiva ha valutato il valore finale di stima (dell'immobile e del garage) al netto delle decurtazioni in € 127.059,28, in caso di vendita il prezzo base d'asta (ridotto del 25%) sarà di € 95.294,46.

Ne consegue che il creditore con privilegio ipotecario non troverà integrale soddisfazione. Di seguito la specifica esposizione dei creditori con privilegio ipotecario.

CREDITI CON DIRITTO DI PRIVILEGIO IMMOBILIARE

CREDITORE	IMPORTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ORDINE DI PAGAMENTO	DEBITORE
FINO1	€ 589.901,66	Privilegio ipotecario	Primo grado	Fiume Anna Maria

I creditori che fanno parte della classe con diritto di privilegio immobiliare pertanto troveranno soddisfazione per € 95.294,46 secondo il criterio di priorità assoluta, ovvero il creditore di grado superiore andrà integralmente soddisfatto prima che il creditore di grado inferiore riceva qualcosa.

Ne consegue che il creditore FINO1, in quanto titolare di credito ipotecario di primo grado troverà soddisfazione nei limiti di € 95.294,46 mentre la restante parte del credito verrà degradata a chirografo, come da tabella che segue.

FINO 1 SECURITISATION

CREDITORE	IMPORTO TOTALE	CREDITO COPERTO DAL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELL'IMMOBILE	QUOTA DA INSERIRE NELLA CLASSE DEGRADATI A CHIROGRAFO
Fino 1 Securitisation	€ 589.901,66	€ 95.294,46	€ 494.607,20

Il credito vantato da FINO 1, sarà in parte degradato a chirografo così come stabilito dall'art. 153 CC.II. il quale stabilisce che *"I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo"*.

Pertanto verrà costituita una classe di creditori in chirografo in cui verrà inserito non solo il credito di Fino 1, degradato a chirografo per € 494.607,20, ma anche quello in chirogrado di Vela 2023 per € 72.327,27 e quello di Banca della Nuova Terra per € 16.471,44.

L'intera classe dei creditori in chirografi verrà soddisfatta con una percentuale pari al 2,5% del credito originario.

Di seguito una tabella riepilogativa del grado di soddisfazione di ogni singola classe e dell'importo che la stessa riceverà.

CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO CORRISPONTO
PREDEDUZIONE (OCC)	100%	€ 12.405,05	€ 9.932,29
PREDEDUZIONE (ADVISOR)	75%	€ 3.375,00	€ 3.375,00
CREDITORE CON PRIVILEGIO ASSISTITO DA IPOTECA DI PRIMO GRADO	16%	€ 589.901,66	€ 95.294,46
ADVISOR	25%	€ 1.125,00	€ 1.125,00
CHIROGRAFO	2,5%	€ 72.327,27	€ 1.808,18
CHIROGRAFO	2,5%	€ 16.471,44	€ 411,79
DEGRADATI A CHIROGRAFO	2,5%	€ 434.108,51	€ 10.852,71
TOTALE	€	695.605,42	€ 122.799,43

11. Sulla formazione delle classi

Nei paragrafi successivi verranno espone le percentuali e le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori anche se è già stato anticipato in quello precedente il contenuto della proposta.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i normali diritti di prelazione.

A tal proposito, pertanto, si procederà ad individuare una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II.

Come già detto nel paragrafo precedente per consentire la regolare applicazione dell'art. 71 CCII, le somme destinate all'OCC, verranno accantonate per tutta la durata del piano, con rate pari ad € 100,00 da ritenere incluse nella rata di € 800,00.

Nella classe dei creditori in prededuzione andranno inseriti l'OCC e l'Avv. Orlando che i sovraindebitati propongono di soddisfare rispettivamente al 100% e al 75%.

Viene quindi costituita la classe dei creditori in privilegio.

I creditori assistiti da privilegio ipotecario.

La prima classe sarà costituita dai creditori assistiti da privilegio ipotecario di primo grado che troverà soddisfazione corrispondente al valore dell'immobile, la restante parte del credito verrà degradata a chirografo con una percentuale di soddisfazione pari al 2,5%.

La classe dei creditori in privilegio verrà soddisfatta secondo i criteri di priorità assoluta, diversamente i creditori che fanno parte della classe dei creditori in chirografo verranno soddisfatti secondo il criterio di proporzionalità, ovvero l'incidenza del proprio credito rispetto al totale dovuto.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno espone le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

12. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in prededuzione.

La ricorrente, intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CCII il credito dell'Avv. Francesco Saverio Orlando pacificamente riconosciuto nel complessivo importo di € 4.500,00 sarà inserito nei limiti del 75% nella classe dei creditori in prededuzione (€ 3.375,00) e per la restante parte nella classe dei creditori in privilegio di natura non previdenziale (€ 1.125,00).

CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
O.C.C.- PRESIDIO DEBITORES	€ 12.405,49	100%
AVV. ORLANDO	€ 3.375,00	75%

Con riferimento alle **spese in prededuzione** va rilevato che la sig.ra Fiume andrebbe a corrispondere una rata di € 800,00, **di cui € 100,00 verranno accantonati per l'OCC.**

La sig.ra Fiume estinguerà i pagamenti in favore dell'OCC in circa 124 rate pari a 10 anni (€ 12.405,49) suddivise in 123 rate da € 100,00 ed 1 rata a saldo da 105,49.

Gli importi destinanti all'Avv. Orlando saranno versati mediante **4 rate** da € 700,00 e la **5** da € 575,00.

13. Sul pagamento dei creditori con privilegio ipotecario

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio ipotecario la sig.ra Fiume sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito Fino 1 Securitisation.

Il creditore con privilegio ipotecario di primo grado, FINO 1, il cui debito originario è pari ad € 589.901,66, verrà soddisfatto nei limiti del valore dell'immobile pari ad € 95.294,46, la restante parte del debito pari ad € 494.607,20 verrà degradata a chirografo con una percentuale di soddisfazione pari al 2,5%

CLASSE DEI CREDITORI PRIVILEGIO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
FINO 1	€ 95.294,46	100,00%	€ 700,00	119	€ 83.300,00	€11.994,46
Totale	€ 95.294,46	100,00%	€ 700,00			€11.994,46

La sig.ra Fiume per i successivi 10 anni (119 rate) pagherà € 700,00 per la presente classe, successivamente estinti i pagamenti per l'OCC la rata diventerà di € 800,00.

CLASSE DEI CREDITORI PRIVILEGIO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO-1

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
FINO 1	€ 11.994,46	100,00%	€ 800,00	14	€ 11.200,00	€ 794,46
Totale	€ 11.994,46	100,00%	€ 800,00			€ 794,46

La sig.ra Fiume con la rata n. 139 di € 794,46 estinguerà i pagamenti per la presente classe, pertanto in circa 11 anni estinguerà la debitoria dei creditori in prededuzione dell'OCC e del creditore ipotecario.

14. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in privilegio.

L'estinzione del debito dei creditori facenti parte delle classe superiori consente di poter procedere a quelle che godono del privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 2.

Nella presente classe infatti è inserito il pagamento del 25% destinato all'advisor.

CLASSE DEI CREDITORI PRIVILEGIO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO-1-1

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADVISOR	€ 1.225,00	100,00%	€ 800,00	1	€ 800,00	€ 425,00
Totale	€ 1.225,00	100,00%	€ 800,00			€ 425,00

Con la rata n. 141 di € 425,00 la sig.ra Fiume terminerà i pagamenti per l'Advisor.

15. Classe soddisfatta al 2,5% - Sul pagamento dei crediti in chirografo

Successivamente ai creditori in privilegio, la sig.ra Fiume andrà a soddisfare l'intera classe dei creditori chirografari, per i quali è prevista soddisfazione pari al 2,5% per un debitoria complessiva di € 14.585,15.

Di seguito la tabella in cui è riportata la classe dei creditori in chirografo con relativa proposta di pagamento pari al 2,5% del debito originario.

CLASSE CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 2,5%

CREDITORE	CREDITO DEGRADATO A CHIROGRAFO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO	IMPORTO CORRISPONTO
FINO 1	€ 494.607,20	2,5%	€ 482.242,02	€ 12.365,18
VELA 2023	€ 72.327,27	2,5%	€ 70.519,09	€ 1.808,18
BANCA DELLA NUOVA TERRA	€ 16.471,44	2,5%	€ 16.059,65	€ 411,79
TOTALE	€ 583.405,91	2,5%	€ 568.820,76	€ 14.585,15

La sig.ra Fiume sempre attraverso la rata mensile di € 800,00 andrà dunque a soddisfare anche la classe dei creditori chirografari come da tabella che segue.

CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
FINO 1	€ 12.365,18	84,78%	€ 678,23	18	€ 12.208,21	€ 156,97
VELA 2023	€ 1.808,18	12,40%	€ 99,18	18	€ 1.785,23	€ 22,95
BANCA DELLA NUOVA TERRA	€ 411,79	2,82%	€ 22,59	18	€ 406,56	€ 5,23
Totale	€ 14.585,15	100,00%	€ 800,00			€ 185,15

Alla rata 160 pertanto con un pagamento integrativo di € 185,15 la sig.ra Fiume terminerà i pagamenti per la classe dei creditori in chirografo.

Riepilogando con un totale di circa 160 rate, pari a circa 13 anni, la sig.ra Fiume avrà adempiuto integralmente a tutti i propri debiti.

16. Verifica dell'alternativa liquidatoria e del grado di soddisfazione minimo dei creditori privilegiati con le risorse "endogene" (in base alla natura del privilegio generale, immobiliare o mobiliare, ovvero speciale ed il relativo grado)

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione dell'unico bene che possiede la sig.ra Fiume ovvero il bene immobile.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa.

Orbene il valore dell'immobile come esposto sopra partirà da una base d'asta di € 127.059,28.

Pur volendo considerare che il bene non subisca ribassi per asta andata deserta questo sarà il valore che andrà ripartito tra i diversi creditori, detratte le spese di giustizia.

Considerando che il prezzo base d'asta, in caso di esecuzione forzata sarebbe pari ad € 95.294,46, si può affermare che i costi per la procedura sicuramente non saranno inferiori ad € 10.000,00 con un ricavo netto di circa € 85.000,00, l'alternativa liquidatoria non è certamente conveniente.

Ed infatti corre mettere conto che il ricavo netto verrà integralmente incassato dal creditore titolare di ipoteca di primo grado, ovvero Fino 1 Secutisation.

Tutti gli altri crediti, i privilegiati e quelli in chirografo non troveranno alcuna soddisfazione.

Dalla tabella seguente emerge chiaramente quanto appena esposto

TABELLA CONFRONTO RIPARTO CREDITORI

CREDITORI	CREDITO TOTALE	RIPARTO NEL CONCORDATO	GRADO SODDISFAZIONE	CREDITO IN CASO DI ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	RIPARTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE	GRADO SODDISFAZIONE	VANTAGGI CONCORDATO MINORE
FINO 1 Securitisation	€ 589.901,44	€ 107.502,67	18,2%	€ 589.901,44	€ 32.828,55	6%	€ 74.674,12
VELA 2023	€ 72.327,27	€ 1.754,27	2,4%	€ 72.327,27	€ 0,00	0%	€ 1.754,27

CREDITORI	CREDITO TOTALE	RIPARTO NEL CONCORDATO	GRADO SODDISFAZIONE	CREDITO IN CASO DI ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	RIPARTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE	GRADO SODDISFAZIONE	VANTAGGI CONCORDATO MINORE
BANCA DELLA NUOVA TERRA	€ 16.471,44	€ 411,79	2,5%	€ 16.471,44	€ 0,00	0%	€ 411,79

In caso di liquidazione dunque con una eventuale procedura esecutiva tutti i creditori avranno una soddisfazione inferiore come risulta dalla colonna evidenziata in verde rivelatrice dei vantaggi ottenuti dalla proposta di concordato.

Alla luce di tutto quanto appena esposto la proposta della ricorrente appare certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

17. Sulla richiesta di misure protettive

La sig.ra Fiume richiede, ove ritenuto ammissibile il predetto piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'applicazione delle misure protettive.

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 lett. d) si richiede che l'adito Giudice, disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Poichè la permanenza della sig.ra Fiume, anziana e invalida, all'interno del proprio appartamento, appare funzionale e determinante per la riuscita del piano, si richiede la sospensione della procedura immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola recante R.G.E n. 52/2016 che prevede quale prossima data in cui verrà disposta la vendita quella del **27 maggio 2025.**

Pertanto si richiede la sospensione del procedimento di espropriazione immobiliare recante R.G.E n. 52/2016 pendente presso il Tribunale di Nola G.E. dott. Angelo Beatrice.

Si richiede altresì la sospensione delle trattenute (€ 270,00) a favore di Banca Nuova Terra, sulla pensione della sig.ra Fiume che diversamente andrebbe a ledere la *par condicio creditorum* alterando gli equilibri imposti dal codice civile in relazione alla graduazione ed al rispetto dei crediti.

In relazione a quanto sopra esposto l'istante come sopra rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Francesco Saverio Orlando

CHIEDE

che a questo proposito il Tribunale adito voglia:

- Ritenere ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto dichiarare aperta la procedura;
- Disporre la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
- Assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- Adottare le misure protettive richieste e pertanto disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore procedendo in tal senso a sospendere il procedimento di espropriazione immobiliare recante R.G. n. 222-2024 Tribunale di

Napoli nonchè l'addebito del finanziamento di Banca della Nuova Terra sulla pensione della sig.ra Fiume;

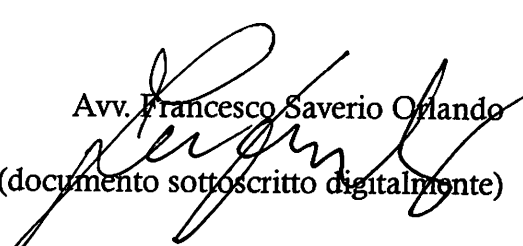
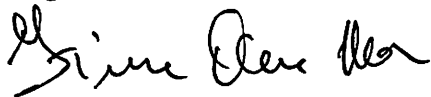
- Procedere alla omologa del presente concordato ove favorevole.

Con osservanza

Napoli, 22.05.2025

Il debitore

Sig.ra Fiume Anna Maria



Avv. Francesco Saverio Orlando

(documento sottoscritto digitalmente)

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 148-1/2025

Il Giudice Designato , letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 23.05.2025 da **FIUME ANNAMARIA** (C.F. FMINMR48L47F839A) residente in Volla, (NA) al Viale Vesuvio n. 26A, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Saverio Orlano e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla Via Bartolo Longo n.333 in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Avv. Camillo Bruno;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Volla;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (pag. 6 e ss. relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è pensionata con un reddito medio mensile percepito in media di circa € 1.503,96 , è titolare di una unità immobiliare con relativa pertinenza, di un bene mobile registrato di modico valore e di una limitata

somma di denaro giacente sul conto corrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 678.700,37 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 788,59;

preso atto che il piano prevede :

- 1) il pagamento del 100% dei crediti prededucibili con la precisazione che l'advisor legale sarà saldato per la quota apposta in prededuzione, mentre per la parte restante la quota restante sarà inserita nella classe dei creditori privilegiati il compenso dell'OCC sarà distribuito su 120 rate, più una rata a saldo di € 105,49;
- 2) il pagamento dell'importo 95.294,46 (pari a circa il 16%) in favore del creditore ipotecario mentre il restante credito , pari ad € 494.607,20 viene degradato al rango chirografario con riconoscimento della percentuale del 2,5%;
- 3) il pagamento del restante 25% del credito privilegiato dell'advisor legale al termine del pagamento del creditore ipotecario;
- 4) il pagamento del 2,5 % dei crediti chirografari

mediante il pagamento di n.160 rate mensili di importo variabile secondo le specificazioni contenute nella relazione del gestore;

preso atto che il piano prevede l'apporto di finanza esterna da parte del figlio Areni Rosario;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII su istanza del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 52/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Nola e la sospensione delle cessioni del quinto e/o deleghe in corso

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 28.05.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano